

IL VALORE DELLA CERTIFICAZIONE IN EDILIZIA



 **ecocasa** ¹¹

10/11/12 SETTEMBRE 2021
FIERA DI PORDENONE

EDILIZIA
SOSTENIBILE
RISPARMIO
ENERGETICO
RISTRUTTURAZIONE



www.ecocasa.pn

**I CAM in edilizia
come previsti nel Codice degli appalti
e nel Superbonus 110%**

Avv. Fabrizio Luches



il nuovo modello economico europeo

ECONOMIA
LINEARE

MATERIE
PRIME

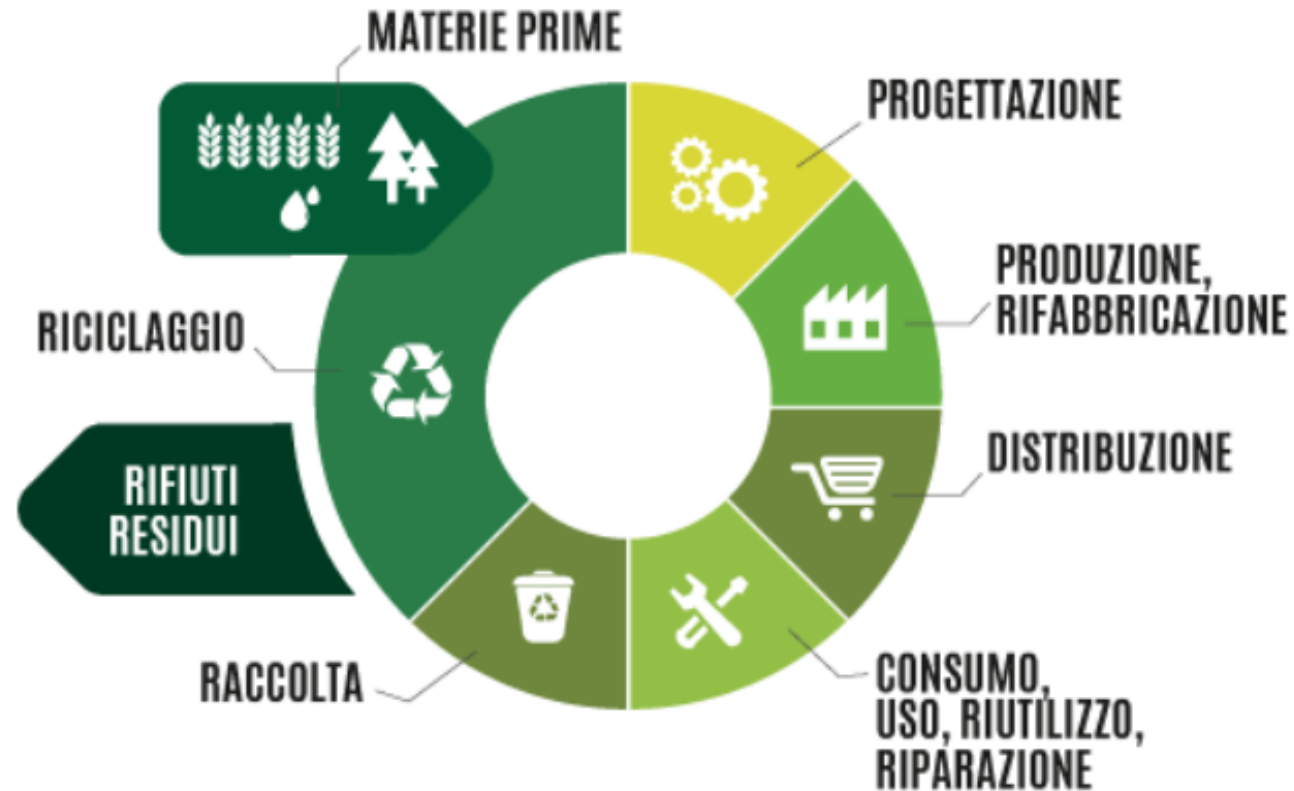
PRODUZIONE

DISTRIBUZIONE

CONSUMO

RIFIUTI

ECONOMIA
CIRCOLARE



i vantaggi dell'appalto verde circolare

Motivazioni economiche

- Riduce i costi (nel breve e nel lungo termine), in termini di Costo complessivo dell'uso ed di Costo complessivo di proprietà.
- È in grado di aiutare l'impresa evitando costi per il servizio in un pagamento in base all'utilizzo.
- La frequenza di approvvigionamento si riduce grazie alla vita più lunga dei prodotti.
- È richiesta una minore gestione dei rifiuti (se ve ne sono), di conseguenza tali costi si riducono.

Motivazioni sociali

- Previene i rifiuti e minimizza l'uso di sostanze pericolose
- Aiuta a combattere l'esaurimento delle materie prime limitate e i problemi geopolitici ed ambientali ad esso associati
- Favorisce una maggiore trasparenza nella catena
- Assiste numerose imprese nella catena per mantenere o aumentare i loro utili, modernizzando i loro modelli imprenditoriali

... in tale contesto come si inseriscono i CAM ?

I **Criteri Ambientali Minimi** rappresentano “*le misure volte all’integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti*” e **costituiscono le «indicazioni tecniche» del Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP - Decreto Interministeriale 11 aprile 2008 n.135)**, aventi natura prevalentemente ambientale e (quando possibile) etico-sociale.

La loro applicazione sistematica consente di diffondere le tecnologie ambientali con effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi ad adeguarsi alle richieste della PA (... i cui acquisti rappresentano circa il 17% del PIL).

Gli obiettivi ambientali dei CAM



RIDUZIONE DEI FLUSSI DI ENERGIA E MATERIA

SOSTITUZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE CON FONTI RINNOVABILI



RIDUZIONE/ELIMINAZIONE DELL'USO DI SOSTANZE PERICOLOSE

RIDUZIONE DEI RIFIUTI



RIDUZIONE DI TUTTE LE EMISSIONI



I diversi CAM nel settore edile



Arredi per interni
(DM 11.1.2017 –
correttivo DM
3.7.2019)



Arredo urbano
(DM 5.2.2015, in
revisione progr.
2021)



Edilizia
(DM 11.10.2017)



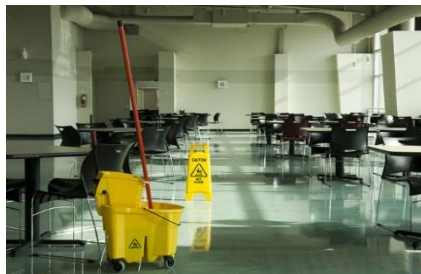
Illuminazione pubblica
(DM 27/09/2017 fornitura
e progettazione;
DM 28.3.2018 servizi)



**Servizi di
progettazione e
lavori per la
nuova costruzione
e manutenzione
di strade**
(in corso di
definizione)



Rifiuti urbani
(DM 13.2.2014, in
revisione)



**Servizi di pulizia e
sanificazione per
gli edifici**
(DM 29.1.2021)



**Servizi energetici
per gli edifici**
(DM 7.3.2012, in
revisione prog. 2022)



Verde pubblico
(DM 10.3.2020)



I documenti dei CAM, ognuno nella sua specificità, presentano una **struttura di base simile** che si articola in:

Premessa, riporta la normativa ambientale ed eventualmente sociale di riferimento, suggerimenti proposti alle stazioni appaltanti per l'analisi dei fabbisogni, ulteriori indicazioni relative all'espletamento della relativa gara d'appalto e, laddove non è prevista la definizione di un documento di accompagnamento tecnico, l'approccio seguito per la definizione dei CAM;

Oggetto dell'appalto, evidenzia la sostenibilità ambientale e, ove presente, la sostenibilità sociale, in modo da segnalare la presenza di requisiti ambientali ed eventualmente sociali nella procedura di gara (le stazioni appaltanti dovrebbero indicare sempre nell'oggetto dell'appalto il DM di approvazione dei criteri ambientali utilizzati).

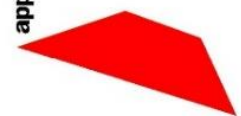
Selezione dei candidati, requisiti di qualificazione soggettiva atti a provare la capacità tecnica del candidato ad eseguire l'appalto in modo da recare i minori danni possibili all'ambiente (criteri volontari);

... come sono strutturati

Specifiche tecniche, definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi» (art. 68 d.lgs. 50/2016 – criteri obbligatori);

Criteri premianti, requisiti volti a selezionare prodotti/servizi con prestazioni ambientali migliori di quelle garantite dalle specifiche tecniche, ai quali attribuire un punteggio tecnico ai fini dell'aggiudicazione secondo l'offerta al miglior rapporto qualità-prezzo (criteri volontari che diventano obbligatori in caso di aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa – art. 95 d.lgs. 50/2016);

Clausole contrattuali, forniscono indicazioni per dare esecuzione all'affidamento o alla fornitura nel modo migliore dal punto di vista ambientale.



Esempio: CAM Edilizia

Avv. Luches - 10 settembre 2021 - p. 9

appec pordenone

DM 11.10.2017

oggetto dell'appalto

2.1 selezione dei candidati

specifiche tecniche

2.6 criteri di aggiudicazione

**2.7 modalità di esecuzione
dei lavori**

2.2 specifiche tecniche
gruppi di edifici

2.3 specifiche tecniche
edificio

2.4 specifiche tecniche dei
componenti edilizi

2.5 specifiche tecniche del
cantiere

aspetti di sostenibilità
territoriale

aspetti di prestazione
energetica e qualità
ambientale interna

qualità ambientale interna e
materiali da costruzione

sostenibilità del cantiere

Esempio: CAM Edilizia

Prima della definizione di un appalto, la stazione appaltante deve fare un'attenta analisi delle proprie esigenze...

... e valutando

- densità territoriali e densità edilizie elevate;
- continuità delle reti ecologiche regionali e locali;
- contrasto all'insularizzazione di aree naturali;
- presenza di servizi, verde pubblico, ecc.;
- accessibilità e presenza/realizzazione del trasporto pubblico e piste ciclabili;
- limitata impermeabilizzazione delle superfici;
- lontananza da centri smaltimento rifiuti e zone industriali, siti contaminati.



Esempio: CAM Edilizia

CRITERI PREMIANTI

CAPACITÀ TECNICA DEL PROGETTISTA



Attestato di accreditamento (ISO/IEC 17024) e abilitati al rilascio di una certificazione energetico-ambientale (LEED, BREEAM, Casaclima, ITACA, Well, etc.)

MIGLIORAMENTO PRESTAZIONALE DEL PROGETTO



Prevedono l'utilizzo di materiali o manufatti costituiti da un **contenuto minimo di materiale post consumo**, derivante dal recupero degli scarti e dei materiali provenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, maggiore rispetto a quanto indicato nelle corrispondenti specifiche tecniche

SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI CONSUMI ENERGETICI



Connesso al sistema per l'automazione, il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli impianti termici e corrispondente alla classe A

MATERIALI RINNOVABILI



Per almeno il 20% in peso sul totale dell'edificio escluse le strutture portanti (provenienti da fonti in grado di rigenerarsi nel tempo)

DISTANZA DI APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI



Prodotti da costruzione, almeno per il 60% in peso del totale dei materiali utilizzati, devono essere costituiti da **materiali estratti, raccolti, recuperati nonché lavorati ad una distanza massima 150 Km dal cantiere di utilizzo**

L'applicazione dei CAM nel Codice dei contratti

I CAM, ove presenti, vanno applicati a qualsiasi appalto in virtù dell'articolo 34 «Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale» del d.lgs. 50/2016 (anche per affidamenti diretti, al massimo ribasso, acquisti tramite centrali uniche di committenza, ecc.). Per gli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie, l'obbligo opera in virtù dell'art. 36 laddove richiama gli artt. 30 e 34 (in questi casi i CAM generalmente prevedono delle verifiche alleggerite).

Art. 34

obbliga l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali (criteri di base/criteri minimi; comma 1)

Art. 95

impone la valutazione dell'offerta sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto (criteri premianti; comma 6)

Art. 23

la progettazione in materia di lavori pubblici assicura:

... la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;

... un limitato consumo del suolo;

... il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;

... il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;

«ciclo di vita», tutte le fasi consecutive o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all'utilizzazione.



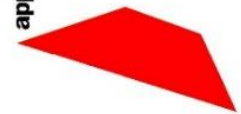
L'applicazione dei CAM nel Codice dei contratti

Art. 30

Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

Art. 68

Le specifiche tecniche sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi (unico limite è quello della concorrenza, cfr. comma 4).



L'applicazione dei CAM nel Codice dei contratti

...modalità di formulazione delle specifiche tecniche:

a) in termini di **prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali**, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;

b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o in mancanza, alle norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture.

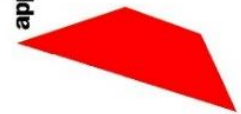
Ciascun riferimento contiene l'espressione «o equivalente»; (equivalenza che va dimostrata dall'operatore economico; cfr. art. 68 commi 7, 8 d.lgs. 50/2016 e Delibera ANAC 323/2016)

Art. 69

Etichettature

Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi **con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo**, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, **un'etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste.**

- i requisiti devono essere connessi all'oggetto dell'appalto, oggettivi, verificabili e non discriminatori;
- è possibile fare riferimento solo ad alcuni requisiti dell'etichettatura;
- le Stazioni appaltanti hanno l'obbligo di accettare etichette equivalenti (così come accettare altri mezzi di prova, quali la documentazione tecnica del fabbricante, in caso di impossibilità di ottenere l'etichettatura per cause non imputabili all'operatore, cfr. comma 3).



Art. 82

Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova

Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, **una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformità** (...un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008)

Art. 83

Criteri di selezione ... che riguardano:

- i requisiti di idoneità professionale;
- la capacità economico-finanziaria;
- la capacità tecnico-professionali.

Art. 87

Certificazione delle qualità:

In generale le Stazioni appaltanti, qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati.

...le stazioni appaltanti, qualora richiedano agli operatori economici la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti **per attestare la conformità ai criteri di cui al comma 2 dell'articolo 34**, fanno riferimento a organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000. (cfr. comma 3)



L'applicazione dei CAM nel Codice dei contratti

Art. 95

... l'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata sulla base:

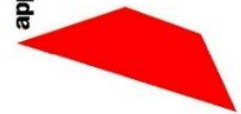
- del miglior **rapporto qualità/prezzo** (con utilizzo di criteri oggettivi, quali aspetti qualitativi, ambientali o sociali connessi all'oggetto dell'appalto);
- dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un **criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita**, conformemente all'articolo 96.

I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale (cfr. comma 11).

L'applicazione dei CAM nel Codice dei contratti

... nell'ambito di tali criteri possono rientrare:

- la qualità, che comprende pregio tecnico... caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative...;
- il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;
- il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, **bene o servizio**, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione;
- la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda;



L'applicazione dei CAM nel Codice dei contratti

Art. 96

I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:

- a) costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali: 1) costi relativi all'acquisizione; 2) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse; 3) costi di manutenzione; 4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;
- b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

L'applicazione dei CAM nel Codice dei contratti

Art. 100

Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'onori.

Tali condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali e ambientali (...obbligatorie ai sensi dell'art. 34).

I CAM nel Superbonus 110 %

IL DL 19.5.2020 n.34 /2020 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito in legge 77/2020, **contiene nell'art. 119, comma 1, lett. a) una specifica prescrizione per i materiali isolanti** utilizzati per l'intervento cd. «trainante» di isolamento termico:

il rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

Tale indicazione però non fa riferimento ad un criterio specifico presente nel DM CAM Edilizia, per cui sorgono dubbi applicativi in ordine ai paragrafi da rispettare in forma obbligatoria...



I CAM nel Superbonus 110 %

La disciplina in materia di detrazione fiscale, infatti, prescrive unicamente che l'intervento:

- interessi più del 25 % della superficie disperdente lorda dell'edificio oggetto dei lavori;

- rispetti i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter, art. 14 d.l. 63/2013 (cioè Allegato E del Decreto 6 agosto 2020 per interventi dopo il 6 ottobre 2020- DM 26 gennaio 2010 per interventi ante 6 ottobre 2020);

- comporti il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.



I CAM nel Superbonus 110 %

quali criteri del DM CAM Edilizia sono da rispettare per il Superbonus 110%?

2.4 specifiche tecniche dei componenti edilizi

CRITERIO PRIMARIO

2.4.2.9

Materiali isolanti termici e acustici

Per soddisfare i requisiti previsti dal superbonus per l'isolamento delle strutture disperdenti è necessario verificare la rispondenza dei materiali scelti alle prescrizioni previste in tale paragrafo che sono sia di **carattere comune a tutti i materiali isolanti**, sia **specifiche per alcuni materiali isolanti** limitatamente alle percentuali minime di contenuto di riciclato.

EVENTUALI ULTERIORI CRITERI

2.4.1.3 Sostanze pericolose

2.4.2.4 Sostenibilità e legalità del legno

Il dubbio applicativo su questi ulteriori criteri sorge non solo per l'assenza di indicazione normativa specifica, ma anche per il fatto che il **paragrafo 2.4.1.3 "Sostanze pericolose"** è riferito a **tutti i materiali** (quindi anche agli isolanti), mentre il **2.4.2.4 "Sostenibilità e legalità del legno"**, si riferisce a materiali a base legno, tra cui alcuni materiali isolanti.

CRITERIO PRIMARIO

2.4.2.9 Materiali isolanti termici e acustici

Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:

1. non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
2. non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero;
3. non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
4. se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
5. se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.

I CAM nel Superbonus 110 %

... e la percentuale di riciclato ?

se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella, questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito.

	Isolante in forma di pannello	Isolante stipato, a spruzzo/insufflato	Isolante in materassini
Cellulosa		80%	
Lana di vetro	60%	60%	60%
Lana di roccia	15%	15%	15%
Perlite espansa	30%	40%	8%-10%
Fibre in poliestere	60-80%		60 – 80%
Polistirene espanso	dal 10% al 60% in funzione della tecnologia adottata per la produzione.	dal 10% al 60% in funzione della tecnologia adottata per la produzione.	

I CAM nel Superbonus 110 %

	Isolante in forma di pannello	Isolante stipato, a spruzzo/insufflato	Isolante in materassini
Polistirene estruso	dal 5 al 45% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione.		
Poliuretano espanso	1-10% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione.	1-10% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione.	
Agglomerato di Poliuretano	70%	70%	70%
Agglomerati di gomma	60%	60%	60%
Isolante riflettente in alluminio			15%

I CAM nel Superbonus 110 %

... la dimostrazione

La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

1. **una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD)**, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;
2. **una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità** che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita (solo per prodotti plastici) o equivalenti / ovvero nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021;
3. **un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012**, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto (in questo caso è necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere). Tale ipotesi è ammessa qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti.



ecocasa

11^a
EDIZIONE

10 / 11 / 12 SETTEMBRE 2021
FIERA DI PORDENONE

EDILIZIA
SOSTENIBILE
RISPARMIO
ENERGETICO
RISTRUTTURAZIONE

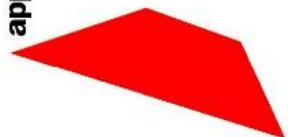


www.ecocasa.pn



Grazie per l'attenzione
Avv. Fabrizio Luches

appc pordenone



ordine
degli
architetti
pianificatori
paesaggisti e
conservatori
della provincia di
pordenone



ORDINE DEGLI INGEGNERI
PROVINCIA DI PORDENONE



ORDINE PERITI INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI PORDENONE



COLLEGIO
GEOMETRI
PORDENONE

